

18 novembre 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni a 6 mesi dalla sua entrata in vigore

FOCUS SUL DATORE DI LAVORO:
CHI È?
CHI DEVE FARE IL CORSO? COSA PREVEDE IL CORSO?

Avv. Francesco Piccaglia De Eccher – Studio Legale Piccaglia





CHI È IL DATORE DI LAVORO

Datore di Lavoro

La definizione di datore di lavoro non è codificata nel Codice Civile, neppure per le società di capitali.

È invece contenuta nell'attuale articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Occorre fare obbligatoriamente riferimento a questa

nozione concettuale autonoma

«Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

o, comunque,

il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa»

«e comunque» o «o comunque»?

La congiunzione disgiuntiva "o" utilizzata nella normativa suggerisce che le diverse definizioni di datore di lavoro sono considerate equivalenti ai fini della
materia antinfortunistica

Interpretazioni «patologiche» della definizione

«Anche un soggetto estraneo all'organigramma aziendale può assumere il ruolo di datore di lavoro e divenire destinatario della normativa antinfortunistica ... il datore di lavoro titolare degli obblighi prevenzionistico **va individuato sia in colui che risulta parte in senso formale del contratto di lavoro sia nel soggetto che «di fatto» assume i poteri tipici della figura datoriale»**

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 22/06/2016) 19/07/2016, n. 30561

Interpretazioni «fisiologiche» della definizione

« Nell'ambito di organizzazioni complesse, d'impronta societaria, la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di considerare l'organizzazione dell'istituzione, l'individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura, al fine di confermare l'effettività dei poteri di gestione e di spesa nonché la REALE PARTECIPAZIONE ai processi decisori con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza del lavoro»

(Cass. Pen., SS.UU., 18.9.2014, n. 38343)

IL DATORE DI LAVORO... «PREVENZIONISTICO»

La norma riconduce l'esercizio del potere datoriale prevenzionistico alla responsabilità non della «impresa» *tout court* (intesa come attività al cui esercizio la struttura aziendale è strumentale), ma della «organizzazione» di lavoro.

Pertanto, il soggetto in questione è il datore di lavoro ai soli fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

MERO POSSESSO O ESERCIZIO DEI POTERI?

«Ciò che rileva, al fine di creare la qualità di datore di lavoro e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quella di spendere.

Chi li **POSSIEDE** è il datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia.»

(Corte assise Torino, Sez. II, 14.11.2011, n.31095, in Giur. merito 2012, 6, 1359)

«L'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto **ESERCITATE**, che PREVALGONO QUINDI RISPETTO ALLA CARICA ATTRIBUITA AL SOGGETTO OSSIA ALLA SUA FUNZIONE FORMALE»

(Cass. pen., Sez. IV, 08/02/2023, n. 9451)

Il Datore di Lavoro in assenza di individuazione

IL DATORE DI LAVORO IN ASSENZA DI INDIVIDUAZIONE

I ORIENTAMENTO

(Cass. pen. n. 5441/2019 e 54/2020)

«Nelle società di capitali, gli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione salvo il caso di delega validamente conferita, dalla relativa posizione di garanzia»

IL DATORE DI LAVORO IN ASSENZA DI INDIVIDUAZIONE

II ORIENTAMENTO

(Cass. pen. n. 43819/2023)

«in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario della normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresentante, quale persona fisica attraverso cui l'ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive; ne consegue che la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche ...»

«...attribuire la qualifica di datore di lavoro a tutti i membri del consiglio di amministrazione di una società significherebbe operare un'indebita estensione della definizione di "datore di lavoro", come risultante dal citato art. 2, in violazione dell'art. 25 Cost., comma 2»

IL DATORE DI LAVORO IN PRESENZA DI INDIVIDUAZIONE

La delega «gestoria»



Concentrazione di
POTERI
(individua il Datore di
Lavoro)



Trasferimento di
FUNZIONI
(Individua il Dirigente
delegato)



1. Con la DELEGA DI FUNZIONI, il datore di lavoro trasferisce, parzialmente, i poteri e le responsabilità per legge connessi al proprio ruolo a un altro soggetto.
2. Questo soggetto diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri che spettano al soggetto delegante.
3. Il delegante si libera dei poteri e delle responsabilità che vengono assunti a titolo derivato dal delegato.
4. Tuttavia, il delegante RESTA DATORE DI LAVORO ed è ancora gravato da un obbligo di vigilanza alta riguardante il corretto svolgimento delle funzioni da parte del soggetto delegato, oltre che degli obblighi non delegabili (art. 17 D.Lgs. 81/08)

1. La DELEGA GESTORIA riguarda la ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse.
2. L'obiettivo è assicurare l'adempimento efficiente della funzione gestoria e, al contempo, specializzare le funzioni.
3. In seguito alla delega gestoria l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche si trasferisce dal CdA al delegato che DIVIENE DATORE DI LAVORO, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo.



D'altro canto, se è vero che nelle società di capitali gli obblighi a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, non è men vero che la posizione di garanzia, specie in quegli ambiti societari connotati da strutture più o meno articolate, possa essere oggetto di **delega**, purché validamente conferita (Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133 - 01) e associata all'effettiva attribuzione di poteri di decisionali e di spesa.

Posto che nel caso in esame risulta una **valida delega gestoria**, attribuita con verbale assembleare sottoscritto da tutti i soggetti interessati in data antecedente all'infortunio, con conseguente concentrazione dei poteri e delle attribuzioni datoriali in capo a , è unicamente a quest'ultimo che poteva essere contestato l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche attinenti alla compiuta valutazione dei rischi connessi all'utilizzo dell'attrezzatura messa a disposizione dei propri dipendenti e di vigilare sulla loro osservanza.

¹ Da non confondere con la delega cd. di funzioni di cui all'art. 16 d.lgs. 81/2008. Sulla distinzione tra le due categorie si veda Sez. 4, n. 40682 del 03/10/2024 Ud. (dep. 06/11/2024) Rv. 287206.



CHI DEVE FARE IL CORSO E COSA PREVEDE

IL DATORE DI LAVORO E LA «SUA FORMAZIONE»

Art. 37
comma 7
D. Lgs.
81/08



ASR 2025

FORMAZIONE
DEL DATORE
DI LAVORO

ASR2025

NEW

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

- Durata: 16 ore + corso di 6 ore per il modulo cantieri
- Aggiornamento: 5 anni
 - il corso datore di lavoro esonera in assoluto dal corso lavoratore;
 - esonera dalla formazione preposto e dirigente;
 - modulo A (corso da 28 ore) esonerato.

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro **dell'impresa affidataria** previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri".

OBIETTIVI DEL CORSO ASR 2025

fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

1. far acquisire le CONOSCENZE E LE COMPETENZE per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
2. far conoscere gli OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ PENALI, CIVILI ED AMMINISTRATIVE posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
3. illustrare IL SISTEMA ISTITUZIONALE DELLA PREVENZIONE E IL RUOLO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA;
4. far acquisire COMPETENZE UTILI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE;
5. illustrare GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione.



CONTENUTI

Modulo Giuridico normativo

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Giuridico normativo	<ul style="list-style-type: none">- Far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro.	<ul style="list-style-type: none">• Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.• L'identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo.
	<ul style="list-style-type: none">- Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale.- Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza	<ul style="list-style-type: none">• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa.• La delega di funzioni: condizioni e limiti• La responsabilità civile e penale del datore di lavoro.• La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato.• Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro).• Inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013).• I ruoli delle ASL, INL, VVF e Inail.• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.



CONTENUTI

Modulo Organizzazione e gestione SSL

Organizzazione e gestione della SSL

- Far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;

• Le misure organizzative e gestionali di tutela ai sensi di quanto previsto dagli art.li 15 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008:

a. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; con l'acquisizione della relativa documentazione e certificazioni obbligatorie di legge.

Valutazione dei rischi predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età.

b. La gestione del rischio interferenziale e il DUVRI

c. organizzazione e gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza;

d. sorveglianza sanitaria;

e. informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del D.lgs. 81/08;

f. vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

• Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario
• Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza

• Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione

- illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione



CONTENUTI (eventuale)

Modulo Cantieri

+ 6 ORE

Modulo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Compiti specifici del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili	<p>Far conoscere:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'organizzazione del cantiere e i rapporti tra i diversi soggetti- I contenuti di PSC e POS <p>Far acquisire le competenze in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none">- verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;- applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;- coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. n. 81/2008;- verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici.	<ul style="list-style-type: none">● I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità● La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti. ● Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 81/2008● Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008● Il cronoprogramma dei lavori● Esempi e analisi di un PSC● Esempi e analisi di un POS



FORMAZIONE DATORE DI LAVORO RSPP

OBIETTIVI DEL CORSO ASR 2025

Fornire ai datori di lavoro le competenze

TECNICHE,

ORGANIZZATIVE e

PROCEDURALI

proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Modulo comune: durata di 8 ore

Ulteriori moduli tecnici – integrativi per particolari settori di riferimento.

NB: Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3.



3.

CORSO PER DATORE DI LAVORO



CONTENUTI

Modulo Comune

Modulo tecnico ed operativo

Il processo di valutazione: criteri e metodologie

Modulo tecnico ed operativo	Obiettivi formativi	Contenuti del modulo
Il processo di valutazione: criteri e metodologie	<ul style="list-style-type: none">- Illustrare i principali criteri e metodologie per la valutazione del rischio e far acquisire le capacità metodologiche per la redazione del documento di valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none">• i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;• struttura e contenuti del documento di valutazione dei rischi;• l'analisi degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;• la gestione della documentazione tecnico amministrativa;• le procedure semplificate per la redazione della valutazione del rischio.



CONTENUTI

Modulo Comune

Modulo tecnico ed operativo

I fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione

<p>I fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione</p>	<p>- Fare acquisire le competenze relative ai fattori di rischio e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione</p>	<p>a) fattori di rischio relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">● luoghi di lavoro;● attrezzature di lavoro;● movimentazione manuale dei carichi● VDT;● agenti fisici;● sostanze pericolose;● agenti biologici;● atmosfere esplosive;● stress lavoro-correlato e fattori psicosociali;● rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; <p>b) misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;</p> <p>c) dispositivi di protezione individuale;</p> <p>d) segnaletica di sicurezza</p>
---	--	--

CONTENUTI

Modulo Comune

Modulo tecnico ed
operativo

Esercitazione

Esercitazione	- Fare acquisire le competenze metodologiche per strutturare il DVR	● Predisposizione di un documento di valutazione dei rischi per un caso concreto riferito al settore ATECO di riferimento.
----------------------	---	--



CONTENUTI

MODULI TECNICI

Moduli tecnici-integrativi:

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura - Zootecnia	A 01-02 - Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia	16 ore
Modulo integrativo 2: Pesca	A 03 - Pesca	12 ore
Modulo integrativo 3: Costruzioni	F - Costruzioni	16 ore
Modulo integrativo 4: Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!



Studio Legale Piccaglia
